

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2022

Scadenza 8 luglio 2022

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n.431, art.11, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/07/2021 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021", recante disposizioni in merito alla comunicazione della lista dei beneficiari all'INPS;
- il Decreto dirigenziale di approvazione del presente Bando;

RENDE NOTO

che **dal 30 maggio al 8 luglio 2022** è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art.1 – Requisiti per l'ammissione al contributo

Requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Rosignano Marittimo alla data di presentazione della domanda, e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 3) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato

a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Rosignano Marittimo. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della LR n.2/2019;

- 4) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compreso quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

NB: le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario,
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente,
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.;

- 5) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 6) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato i fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati nei precedenti punti 4) e 5);
- 7) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o, in alternativa, con l'opzione del regime della "cedolare secca", relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n.2/2019) ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche;
- 8) assenza di altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale (anno 2022).

NB: i contributi affitto del presente Bando non sono cumulabili con la quota B destinata all'affitto del Reddito e/o Pensione di Cittadinanza. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione degli eventuali contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Reddito e/o Pensione di Cittadinanza per la quota B destinata all'affitto.

- 9) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità con un valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 29.545,98 e con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00;
- 10) sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra detti si determinano le fasce di riferimento del richiedente come sotto riportato:
- fascia A – valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.619,58 (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
 - fascia B – valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di € 13.619,59 e l'importo di € 29.545,98, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00);

	Valore ISE	Valore ISEE	Incidenza canone annuo sul valore ISE
FASCIA A	Fino a € 13.619,58		Non inferiore al 14%
FASCIA B	Da € 13.619,59 a € 29.545,98	Fino a € 16.500,00	Non inferiore al 24%

NB: I valori ISE ed ISEE devono esser autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il numero di protocollo INPS delle relative Attestazioni, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

Le Attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet www.inps.it, sezione servizi online – servizi per il cittadino.

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell'Attestazione ISEE in corso di validità o della ricevuta attestante la presentazione della DSU ISEE al CAAF, o della ricevuta dell'appuntamento presso il CAAF per il rilascio dell'Attestazione ISEE stessa.

I valori dell'Attestazione ISEE devono comunque essere dichiarati all'Ufficio Casa prima della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria.

E' possibile avvalersi di una Attestazione ISEE "corrente", così come previsto dal DPCM n.159/2013, purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

NB: Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n.159/2013 al fine dell'ottenimento dell'Attestazione ISEE. Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che possono provocare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del bando.

Possono partecipare al Bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

TUTTI i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio.

Art.2 – Presentazione della domanda

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

Possono partecipare al bando i titolari di una sublocazione di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dall'Associazione Casa Insieme per situazioni di emergenza abitativa oppure da altre società o associazioni che collaborino col Comune. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i richiedenti corrispondono per l'immobile.

Possono fare domanda i titolari di un contratto di locazione per alloggi di edilizia agevolata limitatamente alle eventuali apposite risorse del fondo integrativo comunale.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; l'Ufficio Casa provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art.1 del presente Bando.

Art.3 – Canone di locazione

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2022, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante la compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI, pena rigetto della stessa.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, l'Ufficio Casa provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche.

NB: Nel caso di soggetti che hanno un'Attestazione ISEE con valore ISE zero oppure con valore inferiore rispetto al canone di locazione (salvo che la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare rilevabile dalla DSU ISEE non sia superiore al canone di locazione pagato), l'erogazione del contributo è possibile in presenza di una delle seguenti circostanze:

- usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Rosignano Marittimo (da riscontrare d'Ufficio);
- presenza di autocertificazione circa la fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche derivante da aiuto economico di terzi;
- verifica da parte dell'Ufficio Casa del reddito rilevabile dalla DSU ISEE tale da giustificare il pagamento del canone di locazione (la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare rilevabile dalla DSU ISEE deve essere superiore al canone di locazione pagato);
- usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo o esenti da IRPEF) percepiti successivamente al 01/01/2022.

Art.5 – Articolazione e criteri di priorità delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella Graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art.1 punto 10) del presente bando.

Nell'ambito delle due fasce la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (nel caso il valore ISE sia uguale a "zero", il calcolo verrà effettuato considerando un ISE uguale a "uno").

In caso di stessa percentuale di incidenza, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di domande con stesso valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione più alto. In caso di ulteriore parità verrà considerato l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo.

Art.6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa, entro i 45 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, conclude l'istruttoria delle pratiche verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente Bando; provvede all'effettuazione dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE e alla formazione della graduatoria. Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al presente Bando.

b) Pubblicazione delle Graduatorie

La Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo Pretorio "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa può essere presentato ricorso alla "Commissione Comunale tecnica per l'ERP e la Mobilità" inderogabilmente entro 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria a pena di inammissibilità.

Dopo le decisioni della "Commissione Comunale tecnica per l'ERP e la Mobilità" sui ricorsi presentati, la Graduatoria Definitiva, entro la data del 30 settembre 2022, è approvata dal Dirigente competente e pubblicata all'Albo pretorio "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge 241/90, non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisoria e definitiva; i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio "on line" e disponibili sul sito internet del Comune.

Art.7 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie sono valide fino al 31/12/2022.

Art.8 – Durata ed entità del contributo teorico massimo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 99 del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'entità del contributo teorico massimo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2022, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE.

Il contributo teorico massimo è così calcolato:

- a) per i nuclei familiari collocati nella fascia A (valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 13.619,58), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei familiari collocati nella fascia B (valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 13.649,59 e € 29.545,98 e valore ISEE non superiore a € 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;

FASCIA	Incidenza canone annuo / Valore ISE	Entità del contributo
FASCIA A	non inferiore al 14%	Incidenza canone / Valore ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di € 3.100,00
FASCIA B	non inferiore al 24%	Incidenza canone / Valore ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di € 2.325,00

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2022 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale (anno 2022). Pertanto il contributo non è cumulabile con la quota B destinata all'affitto del Reddito e/o Pensione di Cittadinanza. Quindi il Comune, successivamente all'erogazione degli eventuali contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Reddito e/o Pensione di Cittadinanza per la quota B destinata all'affitto.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. La rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio del Comune di Rosignano M.mo successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art.1 del presente bando ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978. Nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Nel caso, invece, il decesso del richiedente avvenga dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino all'avvenuto decesso, sarà erogato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Casa entro e non oltre la data del 31/01/2023. In caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficio decade automaticamente.

Art.9 – Modalità di assegnazione dei contributi

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dallo Stato, dalla Regione Toscana, integrate dalle risorse proprie stanziare dal Comune.

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base della Graduatoria Definitiva, in ordine cronologico, secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) ai soggetti collocati nella fascia A ;
- 2) ai soggetti collocati nella fascia B.

La collocazione nella graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando.

L'Amministrazione Comunale, nel caso le risorse disponibili insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali variabili inferiori al 100% del contributo teorico massimo spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva. Il contributo erogato non può essere inferiore a € 200,00.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, di destinare una quota del Fondo nazionale e/o regionale trasferito non superiore al 40% alla fascia B nel rispetto di quanto disposto nell'Allegato A punto 7.4 della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402/2020.

Le risorse messe a disposizione direttamente dall'Amministrazione Comunale, saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno della fascia A; la parte restante, se le risorse totali disponibili saranno sufficienti, verrà ripartita con l'ottica di soddisfare il maggior numero possibile di soggetti inseriti nella fascia B. In ogni caso i richiedenti devono risultare iscritti nei ruoli TARI (tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani); nel caso i richiedenti, o anche un componente del loro nucleo familiare, risultino avere delle iscrizioni a ruolo per il mancato pagamento di somme, a qualsiasi titolo, dovute all'Amministrazione Comunale, si procederà d'ufficio a decurtare il contributo spettante a compensazione dei debiti rilevati.

I titolari di un contratto di locazione per alloggi di edilizia agevolata potranno accedere esclusivamente alle eventuali apposite risorse del fondo integrativo comunale e l'eventuale contributo loro spettante sarà calcolato e assegnato con le stesse modalità previste per il fondo regionale.

Art.10 – Modalità di erogazione del contributo

I beneficiari del contributo dovranno presentare all'Ufficio Casa le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2022 con le seguenti scadenze:

periodo gennaio – dicembre entro la data del 31/01/2023.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità.

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini suddetti comporta la decadenza automatica dal relativo beneficio, senza ulteriori avvisi e/o solleciti.

Successivamente alla sopra citata data di scadenza del 31/01/2023, l'Ufficio Casa procede ad elaborare i conteggi definitivi per stabilire l'entità di tutti i singoli contributi e a predisporre gli atti necessari per l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto, in un'unica soluzione, non appena disponibile il Fondo nazionale e/o regionale anno 2022 e comunque prima della pubblicazione del bando Contributo Affitto anno 2023.

Il contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art.1 del presente Bando.

Art.11 – Morosità del conduttore

E' in facoltà del Comune erogare, nel caso di morosità, gli eventuali contributi assegnati ai conduttori direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di almeno un anno. In questi casi l'erogazione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Casa di apposite dichiarazioni da parte dei conduttori in condizione di morosità e dei rispettivi locatori. Il locatore, accettando il contributo anche a parziale sanatoria della morosità relativa all'anno 2022, si deve impegnare a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del bando contributo affitti per l'anno 2023.

Nel caso di morosità, i conduttori che autorizzano l'Ufficio Casa ad erogare il contributo direttamente al locatore che ha sottoscritto il sopra citato impegno, avranno la priorità nell'erogazione del contributo rispetto agli altri richiedenti collocati nella Graduatoria Definitiva.

Art.12 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando, compilate nell'apposito modulo predisposto dal Comune e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, devono essere debitamente sottoscritte, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Il MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE tramite il sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, sezione "SERVIZI ONLINE" - "SERVIZI SOCIALI" al quale si accede mediante registrazione sul sito stesso e successiva identificazione presso gli uffici, oppure tramite SPID, oppure tramite l'uso della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi attiva e/o della Carta Identità Elettronica.

Lo stesso MODULO è disponibile, anche in formato editabile, nella sezione "BANDI E AVVISI VARI" del sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, oppure, in formato cartaceo, presso il **Polisportello (Servizio Accoglienza)** e può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità:

- tramite il portale **APACI** (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese), accessibile dal sito stesso, previa registrazione;
- via **Pec** all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);
- tramite **e-mail** all'indirizzo: domandeeperp@comune.rosignano.livorno.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità. In questo caso la domanda si intende presentata con la e-mail di conferma del Comune contenente il numero di protocollo della domanda stessa (entro 5 giorni dal ricevimento della domanda);
- tramite **fax** al numero 0586 724235 allegando copia di un documento di identità in corso di validità;

- tramite **servizio postale RRR** all'indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 – 57016 Rosignano Marittimo, allegando copia di un documento di identità in corso di validità;
- tramite consegna cartacea a mano all'**Ufficio Protocollo** – via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:15 alle ore 17:45 – **dove il personale incaricato si limiterà al solo ritiro e alla successiva protocollazione della domanda.**

Per le istanze presentate tramite il portale dei servizi online dell'Ente non è necessario allegare copia del documento d'identità del richiedente dato che i canali di autenticazione utilizzati (SPID, TS-CNS, CIE, autenticazione previo riconoscimento) garantiscono il riconoscimento dell'identità digitale dello stesso.

E' disponibile un servizio di assistenza telefonica alla compilazione della domanda a cui si accede chiamando il numero 0586 724522, attivo con operatore dal lunedì al venerdì in orario 9,00 - 12,30.

Esclusivamente in caso di necessità, i soggetti in difficoltà nella compilazione e presentazione della domanda in maniera autonoma, possono accedere al servizio di facilitazione per la compilazione della domanda con l'aiuto di un operatore, presso due punti di assistenza ubicati nella sede comunale di via dei Lavoratori n.21 a Rosignano Marittimo, da concordare preventivamente contattando per telefono i numeri 0586 724376 – 724209.

Sempre in caso di necessità e tramite appuntamento da concordare per telefono, è possibile rivolgersi anche ai seguenti sportelli della Bottega della Salute:

sede Nibbiaia – tel. 0586 74009 – nei giorni di lunedì e giovedì – orario 9,00 – 12,30,

sede Castelnuovo – tel. 0586 744202 – nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì – orario 9,00 – 12,30.

NB – per nessun motivo è consentito l'accesso diretto agli uffici dei punti di assistenza preposti senza appuntamento.

Art.13 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e del DPCM n.159/2013 il Comune procede ad effettuare controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione (INPS, Anagrafe Tributaria SIATEL Puntofisco 2,0, Catasto SISTER, Camere di Commercio TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, l'Ufficio Casa può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, ritenuti oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo d'Intesa

tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando regionale della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana.

Per tutte le Attestazioni ISEE che presentano delle omissioni/difformità (in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) l'Amministrazione Comunale si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal DPCM n.159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, sospendendo il procedimento di assegnazione del contributo fino alla conclusione di questi ulteriori controlli che verranno effettuati prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Lo stesso procedimento, nel caso di mancata regolarizzazione e/o completamento della DSU, non avrà seguito.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art.14 – Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza, sicurezza e protezione ai sensi del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Regolamento UE 2016/679). Nel modulo di domanda è riportata l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

Art.15 – Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa e all'Ufficio Sociale ai seguenti recapiti:

tel. 0586 724352 – e mail: s.menichetti@comune.rosignano.livorno.it

tel. 0586 724376 – e mail: franco.bellagotti@comune.rosignano.livorno.it

tel. 0586 724522 – e mail: r.cassarino@comune.rosignano.livorno.it

tel. 0586 724209 – e mail: domandeerp@comune.rosignano.livorno.it

Art.16 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Casalini Luano, responsabile dell'U.O. Servizi Sociali ed Educativi, contattabile ai seguenti recapiti:

Tel. 0586 724493 – e-mail: l.casalini@comune.rosignano.livorno.it

Art.17 – Pubblicità

Il presente Bando è pubblicato sul sito del Comune di Rosignano Marittimo <http://www.comune.rosignano.livorno.it> nella sezione "BANDI E AVVISI VARI". Inoltre sarà diffuso tramite comunicato stampa.

Art.18 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente BANDO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Rosignano Marittimo, 30 maggio 2022

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa
(Dr.ssa Simona Repole)